



Comune di Cuneo

Settore Elaborazione Dati e Servizi Demografici

Ufficio elettorale

**FORNITURA DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO DEI
SEGGI ELETTORALI, NOLEGGIO E MONTAGGIO
TABELLONI ELETTORALI.**

Capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale

Il Dirigente del Settore

Il Responsabile del Procedimento

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto il noleggio dei tabelloni da destinare quali spazi per la propaganda elettorale prevista ai sensi della legge n. 212/56. L'appalto prevede anche il servizio di trasporto, montaggio, manutenzione e smontaggio dei tabelloni come dettagliatamente descritto successivamente. Inoltre l'appalto riguarda il servizio di allestimento dei seggi elettorali e il successivo ripristino dei luoghi in occasione delle consultazioni elettorali che si svolgeranno nell'anno 2022, da considerarsi in via presuntiva in numero una tornata elettorale, con eventuale turno di ballottaggio, oltre ad una possibile tornata elettorale aggiuntiva.

Le prestazioni che fanno parte del presente appalto sono dettagliatamente descritte successivamente.

2. Descrizione dell'appalto e modalità di svolgimento del servizio

Noleggione e installazione dei tabelloni, caratteristiche tecniche e modalità di installazione.

L'appaltatore dovrà installare tabelloni aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

I tabelloni dovranno essere realizzati con pannelli in lamiera zincata su una struttura di adeguata resistenza. Le dimensioni di ciascuna tabella dovranno essere di 1 mt x 2 mt. di altezza. Ciascuna postazione avrà una lunghezza variabile a seconda del tipo di elezione. I tabelloni dovranno essere costituiti da moduli completi di piantane-tubolari di sostegno, targhe e portatarghe con indicata la tipologia di propaganda elettorale, etichette con numerazione degli spazi assegnati agli aventi diritto, basamenti (ad esempio stabilizzatori con zavorre) in grado di garantire l'assoluta solidità e resistenza nonché la staticità delle strutture in modo da evitare pericoli di caduta per azione del vento e garantendo il minor ingombro possibile sui marciapiedi favorendo il passaggio dei pedoni e delle carrozzine.

I tabelloni dovranno essere conformi alle norme europee e ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa, risultanti da schede tecniche conformi alle normative CEE.

In tutti i casi i tabelloni, dovranno essere installati a regola d'arte, con elementi tali da non costituire pericolo (parti sporgenti, fili metallici, chiodi ecc.).

Data la collocazione dei tabelloni in prossimità di ingressi di scuole e ospedali, per le vie e piazze della città, i tabelloni dovranno essere installati in modo tale da garantire solidità e resistenza tali da non costituire, in nessun caso, motivo di pericolo o danno per persone o cose per tutto il periodo in cui sono installati.

Se necessario, a seguito di condizioni atmosferiche particolari (es. forte vento), l'appaltatore dovrà senza alcun onere aggiunto, intervenire per garantire la stabilità dei tabelloni.

I tabelloni non potranno essere installati mediante ancoraggio ad altre strutture quali pali di pubblica illuminazione, segnaletica stradale, strutture di arredo urbano

In tutti i casi i tabelloni non dovranno essere collocati nei luoghi in cui la presenza di ostacoli (pali della luce, alberi, tabelloni per l'affissione di pubblicità, ecc. ...) non consenta la messa in opera dei manifesti o impedisca la visibilità dei medesimi.

Si deve curare inoltre, che i tabelloni vengano installati in modo da non diminuire o impedire la visibilità dei monumenti, dei panorami, di non intralciare il traffico o impedirne una corretta visibilità, nonché di proteggere adeguatamente qualsiasi sporgenza che possa creare pericolo al passaggio pedonale.

A termine del montaggio dovrà essere fornita comunicazione formale di ultimazione del montaggio avvenuto regolarmente entro i termini previsti da inoltrare unitamente alla relazione tecnica in merito alla corretta installazione dei tabelloni, completa di dichiarazione sull'idoneità statica all'uso per le attività a cui sono destinati i tabelloni previa effettuazione di un sopralluogo per la verifica di tutti i tabelloni

montati.

Deposito, custodia dei tabelloni e manutenzione dei tabelloni.

Il deposito e la custodia dei tabelloni sono a completo carico dell'appaltatore. L'amministrazione non metterà a disposizione spazi destinati a magazzino per la custodia del materiale, pertanto la impresa aggiudicataria dovrà organizzare autonomamente tutte le operazioni di facchinaggio e custodia del materiale offerto nel modo che riterrà più opportuno in coerenza con i termini della prestazione oggetto del presente Capitolato.

È a carico dell'appaltatore la pulizia delle superfici dei tabelloni e la loro manutenzione per tutta la durata delle consultazioni in modo da garantire che siano sempre puliti, integri e decorosi, per tutta la durata dell'esposizione impegnandosi ad intervenire entro 24 ore delle segnalazioni a mezzo telefono/ e-mail effettuate dall'Amministrazione.

Ulteriori prestazioni.

L'appaltatore ha inoltre l'obbligo di:

- 1) installare i tabelloni inderogabilmente entro le ore 24 del giorno antecedente l'inizio della propaganda elettorale, vale a dire entro il 31° giorno antecedente la consultazione. Le operazioni di montaggio saranno avviate a seguito di formale comunicazione dell'Amministrazione che verrà inviata entro il 33° giorno antecedente le consultazioni.
- 2) organizzare il montaggio, il trasporto e il posizionamento dei tabelloni elettorali, nel rispetto delle consistenze per singola zona di localizzazione di cui all'elenco che sarà fornito dall'Amministrazione, verificando che gli stessi non comportino interferenza o copertura visiva di impianti di segnaletica stradale, targhe viarie nonché degli impianti di segnalazione ai sensi del vigente Codice della Strada e regolamento di attuazione;
- 3) gestire in autonomia il trasporto, posa e installazione dei tabelloni per singole zone di localizzazione sul territorio cittadino;
- 4) predisporre la messa in opera mediante idonee attrezzature atte a garantire un adeguato e visibile sistema di ancoraggio al suolo delle strutture offerte;
- 5) provvedere, a propria cura e spese, all'identificazione della tipologia di propaganda elettorale con adeguati targhe e porta targhe, che lo stesso appaltatore dovrà fornire e posizionare superiormente, mediante cimasi nella parte centrale superiore avente le seguenti dimensioni: cm. 20 in altezza e cm. 90 in lunghezza, atta a contenere un adesivo per l'identificazione della tipologia di propaganda elettorale;
- 6) provvedere alla suddivisione degli spazi di affissione attribuiti agli aventi diritto attraverso l'applicazione, a propria cura e spese, di etichette identificative poste da sinistra verso destra con la numerazione degli spazi;
- 7) provvedere, in caso di necessità e senza oneri aggiuntivi, all'eventuale spostamento o rimozione degli impianti anche dopo l'avvenuta installazione a semplice richiesta del Comune di Cuneo;
- 8) sostituire gli impianti che nel corso dell'esposizione risulteranno danneggiati;
- 9) provvedere alla stipula di una polizza assicurativa per la copertura delle spese di assicurazione RCT e per furti o danni a persone o cose.
- 10) provvedere alla prestazione oggetto dell'appalto con propri autoveicoli idonei (i cui costi sono a carico della stessa) per lo spostamento sull'intero territorio comunale del personale ed al trasporto del materiale per l'efficiente espletamento del servizio di noleggio in oggetto, come pure al carburante per i mezzi meccanici e relativa manutenzione, tassa di circolazione ed assicurazione.
- 11) garantire, con i suddetti autoveicoli, celerità negli spostamenti al fine di assicurare, in modo tempestivo, l'espletamento delle operazioni di posa e montaggio delle strutture.
- 12) garantire un numero minimo di veicoli con adeguate caratteristiche per assicurare il corretto svolgimento delle operazioni richieste.

Sono a carico della impresa aggiudicataria tutti gli oneri derivanti dalla richiesta, ai competenti uffici, di particolari permessi per l'accesso alle zone a traffico limitato e/o all'eventuale rilascio di permessi per la sosta in zona blu.

L'Impresa affidataria dovrà provvedere, in caso di necessità, ad interventi immediati quali:

- 1) Aggiunta di eventuali tabelloni;
- 2) Ricollocazioni od interventi di risistemazione dei tabelloni; l'Amministrazione si riserva, inoltre, di predisporre eventuali ricollocazioni dei tabelloni già in opera, sia a seguito di eventuali segnalazioni che dovessero pervenire in forma scritta al referente incaricato dei controlli, sia quando si riscontri che l'ubicazione assegnata risulti chiaramente non più idonea.

Smontaggio e ripristino.

Al termine delle consultazioni elettorale, entro i termini indicati nel presente capitolato, l'appaltatore dovrà gestire le operazioni di smontaggio, rimozione e trasporto di tutti gli impianti installati e il perfetto ripristino dei luoghi di installazione nello stato precedente.

Dopo lo smontaggio dei tabelloni al termine del servizio, l'impresa dovrà provvedere al corretto ripristino di eventuali fori praticati sul terreno/asfalto con le seguenti modalità: mediante iniezione/colatura di bitume oppure se i fori sono nel calcestruzzo la sigillatura sia effettuata con lo stesso materiale o con resine (esistono "cartucce" apposta per questi casi); se invece sono stati realizzati veri o propri basamenti ripristinare l'esistente compresa la perfetta chiusura della buca.

In ogni caso è necessario comunque che al termine del lavoro si riscontri con foto georeferenziate ed inviate via PEC al direttore dell'esecuzione del contratto, la avvenuta perfetta sigillatura dei fori praticati sulle pavimentazioni.

Tali ripristini sono compresi nel corrispettivo complessivo dovuto per il servizio. Anche al termine dello smontaggio e del ripristino dovrà essere fornita comunicazione formale di ultimazione delle operazioni avvenute regolarmente entro i termini e con le modalità prescritti.

Luoghi di posizionamento dei tabelloni

Elenco luoghi di posizionamento dei tabelloni:

- 1° spazio - Piazza Torino – Lato Lungogesso Giovanni XXIII
- 2° spazio - Piazzale della Libertà
- 3° spazio - Via L. T. Cavallo
- 4° spazio - Corso Francia - altezza Parco Ferruccio Parri
- 5° spazio - San Rocco Castagnaretta – Piazzale Don. G. Marro
- 6° spazio - Borgo San Giuseppe - Viale della Chiesa
- 7° spazio - Madonna delle Grazie – Via Cappa
- 8° spazio - Madonna dell'Olmo – Piazzale della Battaglia
- 9° spazio - Cerialdo - Via del Passatore vicinanza incrocio con via Aurora
- 10° spazio - Confreria – piazzale San Defendente
- 11° spazio - Passatore – altezza campo da calcio
- 12° spazio - San Pietro del Gallo – altezza Scuola Materna “Bersezio”
- 13° spazio - Roata Rossi – Via Don Lorenzo Borsotto
- 14° spazio - San Benigno – Piazzale Don G. Cavallo
- 15° spazio - Ronchi – Via Chiusani all'intersezione con via Pollino / oppure Via Chiusani altezza campo da calcio se ci sono tanti tabelloni
- 16° spazio - Spinetta – Via G. Peano

- 17° spazio - Roata Canale – altezza piazzale della chiesa
- 18° spazio - Bombonina – Via Tetto Sacchetto

Il luogo dei tabelloni potrà variare in base alle necessità dell'amministrazione e il numero dei tabelloni da installare sarà definito in base al tipo di consultazione e alle richieste di affissione.

Allestimento n. 55 seggi elettorali

Con riferimento al numero dei seggi elettorali oggetto di allestimento, si precisa che il Comune di Cuneo dispone in via ordinaria di nr. 54 sezioni elettorali. Tuttavia, dato lo stato di emergenza scaturente dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, attualmente in essere con termine di cessazione ad oggi non certo, nonché considerate le prescrizioni impartite dal Governo nel corso dell'anno 2020, nello specifico il Decreto Legge 14 agosto 2020 nr. 103 "Modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020", con il quale si è richiesta l'istituzione di un'ulteriore sezione elettorale al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, il conteggio economico sulla cui base sono stati stimati gli oneri per la prestazione in oggetto consta di nr. 55 seggi elettorali.

In merito all'allestimento dei seggi elettorali, si precisa che l'appaltatore ha l'obbligo di:

- 1) controllare il materiale di arredamento di proprietà Comunale;
- 2) controllare le bandiere;
- 3) trasportare e posizionare il materiale elettorale di proprietà Comunale (cabine, targhe riguardanti la sezione elettorale, armadietti, brande, materassi). Tale adempimento deve essere effettuato tra le 14.00 del venerdì e le 12.00 del sabato antecedente alla data della consultazione. Più precisamente le cabine, i materassi le brande e gli armadietti dovranno essere ritirati dai magazzini comunali per essere posizionato presso le sedi di seggio. Tutte le cabine dovranno essere revisionate e sistemate nelle parti con cerniere e dei piani di appoggio con particolare attenzione ai sistemi di blocco.
- 4) allestire aule da adibire a dormitorio per le Forze dell'Ordine, complete di due brande, due materassi, di n. 1 armadietto idoneo al contenimento delle armi dei militari.
- 5) posare in opera le targhe con l'indicazione delle sezioni che lo compongono, nonché con le indicazioni delle sezioni con cabine per portatori di handicap. Le targhe dovranno essere ritirate dal magazzino comunale e posizionate in prossimità dell'ingresso esterno dell'istituto e sulla porta di ingresso del seggio.
- 6) predisporre l'illuminazione di ciascuna cabina elettorale, con materiali propri dell'impresa aggiudicataria a sensi della normativa vigente. Ogni cabina dovrà essere dotata di una lampada, alimentata con impianto elettrico eseguito con cavi volanti oppure alimentata con consola alternativa.
- 7) prestare assistenza per l'intero periodo della consultazione.

L'allestimento di ciascuna sezione di votazione dovrà avvenire con la dislocazione in base all'elenco fornito dall'amministrazione.

La preparazione delle sezioni e dei seggi elettorali dovrà comprendere:

- 1) lo svuotamento di ogni sezione dai banchi, cattedre, armadi;
- 2) la predisposizione di banchi e sedie a favorire le operazioni dei componenti la sezione elettorale (10 banchi e 6 sedie);
- 3) l'assistenza totale per manutenzione, prima, durante e dopo le operazioni di voto fino alla fine dello spoglio. L'Assistenza dovrà essere fornita da personale specializzato, che dovrà essere sempre reperibile per tutta la durata delle operazioni elettorali. Il recapito telefonico dovrà essere fornito al direttore dell'esecuzione del contratto.

Smontaggio dei seggi

Al termine delle consultazioni elettorali, l'impresa dovrà provvedere:

- 1) allo smontaggio di tutte le cabine elettorali, di tutte le linee elettriche, dei cartelli, dei manifesti, riordinando tutte le suppellettili scolastiche entro 24 ore dalla comunicazione dell'ufficio elettorale;
- 2) alla rimozione ed al trasporto ai magazzini comunali di tutto il materiale (cabine, targhe riguardanti la sezione elettorale, armadietti, brande, materassi);

Sarà cura della stazione appaltante inviare, in occasione di ogni consultazione, un elenco aggiornato delle postazioni esatte nelle quali dovranno i tabelloni e nelle quali dovranno essere montati i seggi elettorali come sopra descritto.

3. Durata e valore dell'appalto

L'importo dell'appalto, come base di gara è definito in Euro 115.100,00.

Tale importo è stimato sulla base degli oneri presunti per le consultazioni elettorali previste nell'anno 2022 così suddivisi:

Consultazioni elettorali previste per l'anno 2022	
Descrizione	Importo stimato
Tornata elettorale	€ 46.040 di cui € 1.353 per costi sicurezza non soggetti a ribasso
Eventuale turno di ballottaggio	€ 23.020 di cui € 676 per costi sicurezza non soggetti a ribasso
Tornata elettorale aggiuntiva	€ 46.040 di cui € 1.353 per costi sicurezza non soggetti a ribasso

Si precisa che l'importo stimato per la singola tornata elettorale dovrà considerarsi tale anche nel caso di compresenza di due consultazioni elettorali nella medesima tornata.

In ragione della non prevedibilità esatta del fabbisogno, (a seguito di eventuali consultazioni non previste che fossero indette nel corso dell'anno) l'importo del contratto che risulterà dall'applicazione all'importo complessivo della percentuale di ribasso offerta sul prezzo, è da intendersi pertanto come importo massimo presunto. La stazione appaltante pagherà al fornitore i corrispettivi di volta in volta dovuti per le consultazioni elettorali sulla base delle attività senza che l'appaltatore possa nulla pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo massimo previsto.

Come previsto dall'art. 106 comma 12, la stazione appaltante, comunque, qualora ve ne sia la necessità si potrà avvalere della facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, che l'appaltatore dovrà eseguire alle stesse condizioni previste nel contratto, anche per far fronte a consultazioni non previste il cui importo rimanesse all'interno dell'incremento del 20% consentito. L'appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

4. Luogo di esecuzione dell'appalto

Comune di Cuneo (l'elenco delle sezioni luogo di seggio e delle postazioni dei tabelloni verrà aggiornato e fornito all'impresa per ogni consultazione)

5. Vincoli

La stazione appaltante non sarà ritenuta responsabile per alcun danno, di qualsiasi genere subito dai tabelloni anche se dovuto a cause imprevedibili (quali furti, danneggiamenti, atti vandalici ecc...). L'appaltatore dovrà in tali casi provvedere immediatamente alla sostituzione o riparazione, a proprie cure e spese, dei tabelloni che risultassero danneggiati o mancanti durante il periodo di permanenza.

L'appaltatore, durante le operazioni che si svolgono sulle strade o piazze cittadine o altri luoghi aperti al pubblico, dovrà porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per garantire l'esecuzione delle operazioni senza arrecare danni, pericoli, intralci, ingombri o rallentamenti alla circolazione stradale o pedonale. Se necessario, dovrà provvedere con adeguata segnaletica.

Dovranno in ogni caso essere rispettate le norme del Codice della Strada ove applicabili.

Durante tutto il periodo di noleggio dovrà essere garantita la disponibilità dell'appaltatore ad intervenire anche nei giorni prefestivi, festivi o in orario notturno, se necessario per ripristino di tabelloni danneggiati o caduti sia per qualsiasi altra emergenza. Qualora vi sia una situazione di pericolo causata dai tabelloni, l'appaltatore dovrà intervenire entro tre ore dalla chiamata e, in caso di necessità di sostituzione, sostituire i tabelloni entro 24 ore dalla richiesta.

L'impresa aggiudicataria si assume l'obbligo del servizio di allestimento dei seggi elettorali e montaggio tabelloni elettorali e relativo successivo smontaggio e ripristino dei luoghi.

L'impresa è direttamente responsabile per qualsiasi pretesa o azione che possa derivare a terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi. L'aggiudicataria è sempre responsabile sia verso il Comune sia verso terzi dell'esecuzione dei servizi assunti. Essa è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e/o incaricati o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune o a terzi.

L'impresa si impegna a garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 626/1994.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO

6. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"].

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 19 gennaio 2018 n. 31.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

7. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'appaltatore deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio il Comune effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

8. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'impresa aggiudicataria, ove il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE

10. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

11. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano quale contraente il concessionario mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale copertura non può essere inferiore a un massimale di € 5.000.000,00 (euro cinque milioni).

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi. Le polizze

dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'impresa si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze e presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva il Comune di Cuneo da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

12. Penalità

L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare le seguenti penali da detrarsi dall'importo della relativa fattura:

- per servizio effettuato in maniera non rispondente alle modalità concordate: € 500,00 cad.;
- per mancato rispetto di ciascuna delle voci del piano di lavoro generale presentato in fase di offerta: € 200,00 per ogni discostamento superiore all'ora; € 400 per ogni scostamento superiore alle 2 ore;
- mancata restituzione o restituzione non integra del materiale: cabina € 220,00 cad.; brandina € 100,00 cad.; materasso € 50,00 cad.; armadietto € 30,00 cad.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali dovranno essere contestati all'aggiudicatario per iscritto dall'Amministrazione. In tal caso, l'aggiudicatario potrà contro dedurre per iscritto all'Amministrazione richiedente medesima, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali suddette.

Dopo n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso della gestione dell'appalto, o a seguito della contestazione di un inadempimento di straordinaria gravità, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'impresa, fatto salvo il diritto dell'ente stesso al risarcimento dell'ulteriore danno.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati.

Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

La stazione appaltante può comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- interruzione anche parziale delle prestazioni dedotte in contratto [€ 150,00];
- mancata sostituzione, entro due ore dall'inizio della prestazione lavorativa, del personale assente [€ 300,00 per ogni unità mancante e per ogni giorno di inadempienza];
- mancato svolgimento di attività o prestazioni previste in questo capitolato e nel progetto- offerta presentato in sede di gara [€ 150,00 per ogni attività giornaliera o prestazione non svolta];
- mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 1.000,00];

- ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 500,00].

13. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, il Comune ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

CAPITOLO IV

PERSONALE

14. Personale impiegato nell'appalto

Per l'esecuzione dell'appalto il soggetto aggiudicatario mette a disposizione del Comune di Cuneo il gruppo di lavoro dettagliatamente indicato in sede di offerta.

Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell'offerta. L'eventuale defezione di una o più professionalità dovrà essere adeguatamente sostituita con una di equivalente valore e competenza o più qualificata rispetto a quella sostituita, fermo restando che la sostituzione dovrà essere comunque preventivamente valutata e autorizzata per iscritto dall'amministrazione comunale.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'appaltatore.

In caso di sciopero sarà compito dell'appaltatore preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

15. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

16. Gestione del turnover

L'appaltatore deve limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro, comunicando in ogni caso al Comune ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

17. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando l'amministrazione comunale da ogni responsabilità civile e penale.

18. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora l'amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

19. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate, compresi i dispositivi di protezione individuali previsti per contrastare l'emergenza sanitaria dovuta al virus SARS-Covid19.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

20. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata¹. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).

21. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo del corrispettivo del servizio sarà quello derivante dalle risultanze di gara e comunque non potrà essere superiore agli importi posti a base d'asta.

Il corrispettivo del servizio verrà saldato al termine di ogni consultazione in base alle attività svolte ed è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza del rendiconto presentato dall'appaltatore prima dell'emissione della fattura e alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica che avrà cadenza mensile.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180», dalla data di ricezione della stessa al protocollo comunale.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dal Comune tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il corrispettivo sarà liquidato al solo operatore economico mandatario, anche in presenza di fatturazione separata effettuata dagli operatori economici mandanti.

22. Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione comunale, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

23. Adeguamento ai prezzi

Non è previsto l'adeguamento dei prezzi con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

24. Subappalto

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante inoltre l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

25. Risoluzione del contratto — Sostituzione del Comune

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento dell'appalto, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano – in tutto o in parte – il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria o di un'impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione dell'appalto, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O.
- applicazione di almeno tre penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse nell'arco della validità del contratto.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

L'appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso il Comune è tenuto a corrispondere all'appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province, approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i.

26. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione,

dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

27. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara¹, il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara².

La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice³.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo temperamento dei relativi

¹ Articolo 19 ter del Codice.

² Articolo 48, comma 19, del Codice.

³ Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),

b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

28. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

29. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

30. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria⁴.

31. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

32. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

33. Varianti

Le offerte migliorative eventualmente formulate in sede di gara costituiscono variante ammessa alle condizioni stabilite dal presente capitolato.

Sono altresì ammesse le varianti al contratto nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 106 del Codice.

CAPITOLO VI

NORME FINALI

34. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

35. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante

⁴ Articolo 209, comma 2, del Codice.

disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visionata sul sito internet alla pagina www.comune.cuneo.it/privacy.html, dove sono presenti i link alle varie attività.

36. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

37. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

38. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche

Amministrazioni per i successivi tre anni.

39. Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «*Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165*» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.

40. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP]⁵ è il Dirigente del Settore Elaborazione dati e Servizi Demografici Dott. Pier-Angelo Mariani;

Il direttore dell'esecuzione del contratto è Dirigente del Settore Elaborazione dati e Servizi Demografici Dott. Pier-Angelo Mariani⁶.

⁵ Articolo 31 del Codice.

⁶ Articolo 101, comma 1, del Codice.